

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 57**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BRUNI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ERMINIO ENZO BOSO
senatore all'epoca dei fatti

**procedimento penale n. 078381/95 RGNR-PM 63 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di
Roma per il reato di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)**

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 2000

ONOREVOLI SENATORI. – Il signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale n. 078381/95 RGNR – PM 63 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il reato di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse).

La richiesta dell'ex senatore Boso trae origine da un episodio avvenuto all'interno della Camera dei deputati il 24 ottobre 1995, in occasione di una riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Secondo la narrazione dei fatti resa alla Giunta dallo stesso ex senatore Boso nel corso della audizione svoltasi il 18 aprile 2000, nelle immediate adiacenze dell'aula della Camera dei deputati nacque un diverbio tra il deputato Vittorio Sgarbi e l'ex senatore della Lega Nord Corinto Marchini, diverbio che divenne anche occasione per lo scontro intervenuto tra il deputato Sgarbi ed alcuni parlamentari leghisti, tra cui lo stesso Boso.

Secondo il decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti dell'ex senatore Boso, l'imputazione è elevata perché questi «nel corso di un diverbio tra l'onorevole Vittorio Sgarbi ed altri esponenti del partito politico Lega, affrontando improvvisamente lo Sgarbi

alle spalle, gli sferrava un calcio nel fondo schiena, senza che dal fatto derivasse una malattia nel corpo o nella mente».

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 18 aprile e 23 maggio 2000 ed ha ascoltato il signor Boso, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento nella seduta del 18 aprile 2000.

* * *

La Giunta, sulla base della ricostruzione dei fatti effettuata anche a seguito dell'audizione del signor Boso, ha rilevato che il comportamento addebitato a quest'ultimo non può certamente ricondursi ad una manifestazione di pensiero, della quale possa stabilirsi il nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Pertanto deve escludersi che la vicenda in questione possa ricondursi nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

BRUNI, *relatore*